



FIBIS
FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO
TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento nr.

11/2016 Registro Procura Federale

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro

- **il tesserato Sig. MANDELLI GIOVANNI. [REDACTED] tesserato**
Fibis n. FB13A278;

per rispondere della violazione della violazione dell'art. 1 del vigente Regolamento di giustizia della Fibis, perché, attraverso il social network facebook, avrebbe usato espressioni ingiuriose e denigratore nei confronti del Presidente del comitato provinciale di Varese Verbania, in particolare il 31.07.2016, :*“anche io userei parole più pesanti aggiornati prima di giudicare leggi bene le lettere in specifico quelle che il Gabibbo non pubblica...tanto per essere coerenti alla trasparenza ed onestà che tutti predicano vergognatevi”* ... *“Secondo te...il nostro Presidente Fuscà”*, rispondendo ad una domanda fatta dal sig. Salvatore Carpentiero il quale domandava al sig. Mantelli a chi si riferisse quando parlava del Gabibbo;

“ora io esigo delle risposte serie visto che i suoi personaggi che la seguono predicano trasparenza ed onestà mentre lei fa il contrario, lei era conoscenza che esisteva per forza frequentando quelli che la imbocciano, ...di fatti ho detto prima ed ora ne ho la certezza...l'intelligenza non la si prende all'università la distribuiscono quando si nasce...purtroppo per lei qualcuno ha aperto l'ombrello e questo è il risultato... lei ha la fortuna di avere a che fare con damiano perché lei non di-

ventava rosso con me dopo tutti gli ignobili titoli gratuiti che le ha dato ma di un colore nero nero...mi ha colpito? Ed ora la smetta di fare l'ipocrita" (straci di conversazioni Facebook tra l'incolpato e l'esponente);

Premesso

Il procedimento disciplinare trae origine dall'esposto dell'8.08.2016 del tesserato Massimiliano Fusca, presidente del comitato provinciale di Varese-Verbania, con allegata documentazione estratta dal social network Facebook.

Il deferito, dal canto suo, faceva pervenire alla Procura Federale una memoria difensiva corredata da documentazione a sostegno della tesi difensiva.

All'udienza del 12 dicembre 2016 nessuno era presente per l'incolpato.

Il P. F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività per la durata di mesi 1.

Motivazione

Il Tribunale ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare del tesserato per la violazione contestatagli.

Tuttavia comportamenti attribuiti al tesserato non appaiono gravi (le espressioni utilizzate sono certamente censurabili ma più confuse che particolarmente offensive) e la memoria dell'incolpato da conto della ragioni che lo hanno spinto a prendere nella discussione online le difese di altro soggetto al quale era molto legato.

La corretta partecipazione processuale induce, altresì, ad optare per una sanzione diversa e più mite rispetto a quella richiesta della Procura Federale

Alla luce di quanto sopra riportato si ritiene di poter applicare la sanzione della ammonizione, auspicando che il tesserato si asterrà in futuro da condotte recidivanti

PQM

Il Tribunale Federale

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione di cui all'art. 1 Regolamento di Giustizia, applica all'incolpato **MANDELLI GIOVANNI**, in atti meglio generalizzato, la sanzione della ammonizione.

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 12 dicembre 2016

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Roberto Filocamo

I consiglieri

Avv. Elisa Fabbri

Avv. Antonio Materia